

Sistema di monitoraggio della qualità dei servizi forniti e sistema di penali correlato

Rif.to art. 4.2 Delibera 130/2019

Premesse

- FuoriMuro Servizi Portuali e Ferroviari S.r.l. (di qui in avanti “FMR”) gestisce in esclusiva, a fronte di un’apposita gara indetta dall’Autorità Portuale, le manovre ferroviarie all’interno del Porto di Genova, negli impianti di Genova Marittima (GE Sampierdarena e S. Benigno o Porto Storico) e di Voltri-Prà. Tale gestione è espletata a fronte dell’atto concessorio repertorio n. 46.966 raccolta n. 23.943 stipulato in data 22 Settembre 2015 con Autorità Portuale di Genova (ora Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale).
- La Delibera n. 130/2019 del 30/09/2019 ha definito il procedimento avviato con delibera n. 98/2018, individuando le misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari;
- FMR, operando a fronte di una concessione in corso, sottoscritta prima dell’entrata in vigore della Delibera ART 130/2019, ha già in corso di validità contratti e procedure di interfaccia con le parti terze richiedenti i servizi. Il presente documento si configura come un estratto delle condizioni generali di servizio e si intende a recepimento dell’art. 4.2 della Delibera 130/2019.

Tutto ciò premesso, si riportano di seguito le principali condizioni operative per l’effettuazione dei servizi espletati da FMR a fronte della concessione in essere.

1.Documenti e Modelli

L’effettuazione delle attività di manovra è soggetta alla redazione e ricezione nei termini dei documenti di seguito elencati:

- Regolamento per l’esercizio del servizio ferroviario nel porto di Genova. Adottato dal comitato portuale nella seduta del 29 settembre 2014: http://servizi.porto.genova.it/area_informativa.aspx
- M53 dell’impianto di Genova Voltri
- Programma arrivi/partenze trasmesso dalle IIFF nell’impianto Genova Marittima
- Procedure di interfaccia sottoscritte con le IIFF
- Modello richiesta di manovra (impianti di Genova Marittima e Genova Voltri)
- Modulo Allegato di “messa a disposizione” - 6A tipo
- Modulo Allegato di “messa a disposizione” 6B
- Piano Sicurezza Movimentazione Ferroviaria

2.Modalità di esecuzione del servizio - Comunicazioni

2.1 Le operazioni di manovra si eseguono sulla base di una “Programma di arrivi e Partenze” trasmesso da ciascuna IIFF per Genova Marittima o nell’M53 integrato per Genova Voltri, il quale a sua volta viene confermato da un “Programma di arrivi e Partenze” trasmesso settimanalmente dalle IIFF. In caso di variazioni, le IIFF trasmettono revisioni del “Programma di arrivi e Partenze” anche giornalmente.

Alla data di emissione di questo documento non esiste per Genova Marittima, un documento tipo M53 integrato che tenga conto anche dei tempi di carico/scarico treni da parte dei vari Terminal.

2.2 Per ogni treno in arrivo/partenza ogni IF trasmette a mezzo e-mail preventivamente una “**Richiesta di manovra**” su apposito modulo allegato firmato alla presente, ai riferimenti indicati. Tale richiesta dovrà essere inoltrata da ogni IF una volta ricevuto il benestare sulla ricezione/ritiro del materiale da parte del Terminal.

2.3 - Arrivi

Quando ha completato le proprie operazioni nel parco interscambio, ogni IF trasmette a mezzo e-mail il **modulo 6A** di “messa a disposizione” firmato:

- nell’impianto di **Genova Voltri** FMR richiederà la zona di manovra ad RFI (DCO), ricevuta la quale chiederà l’apertura del cancello al Terminal e, ricevuta conferma, inizierà la manovra (si veda procedura allegata);
- nell’impianto di **Genova Marittima**, l’IF comunicherà a parte l’ordine di introduzione nel terminal utilizzando il medesimo modulo di ordine di manovra firmato;
- FMR consegna al Terminal utilizzando le procedure richiamate nel Piano Sicurezza Movimentazione Ferroviaria.

2.4 - Partenze

- nell’impianto di **Genova Voltri**:
le operazioni di verifica avvengono all’interno del Terminal in applicazione della procedura allegata al Piano Sicurezza Movimentazione Ferroviaria; ad operazioni completate IF invierà “**Richiesta di Manovra**” firmato a FMR, che richiederà l’apertura del cancello al terminal, la zona di manovra ad RFI (DCO), ricevute le quali inizierà la manovra e trasmetterà via e-mail l’Allegato 6B (MAD) alla IF al termine del piazzamento;
- nell’impianto di **Genova Marittima**:
ogni IF trasmetterà via e-mail il medesimo modulo di “Richiesta di Manovra” firmato per l’estrazione dal terminal, di seguito FMR contatterà il terminal stesso per accedere ed iniziare le operazioni di manovra, terminate le quali, trasmetterà l’Allegato 6B (MAD) alla IF;
- FMR ritira dal terminal utilizzando le procedure richiamate nel Piano Sicurezza Movimentazione Ferroviaria.

3. Obblighi di garanzia dei livelli di qualità del servizio offerto da FMR

3.1 FMR organizza il proprio servizio sulla base dei documenti di programmazione suindicati (in pratica gli orari di arrivo e partenza dei treni). Ogni “Programma di arrivi e Partenze” dovrà essere redatto tenendo conto di quanto riportato al successivo punto 4.5. Alla data odierna, non sono ancora state individuate le fasce orarie (punta, media e morbida), eventualmente differenziate in relazione al giorno della settimana o al periodo dell’anno, che caratterizzano l’impianto in relazione al traffico programmato. Poiché le stesse devono essere definite di concerto tra tutti i soggetti interessati (IIFF, RFI, AdSP e FMR), verranno rese pubbliche non appena individuate.

3.2 FMR in ottemperanza agli obblighi previsti dalla misura 12.2 dell’Allegato A della delibera 130/2019 dell’ART, presso l’impianto di Genova Marittima e Genova Voltri si obbliga a garantire:

- l’avvio delle operazioni finalizzate all’introduzione del treno verso l’impianto di destinazione entro un tempo massimo di 15’, dopo aver ricevuto preventiva “Richiesta di manovra” e “Messa a disposizione” del materiale (Allegato 6A) emessi ed inoltrati a mezzo e-mail da parte di ogni IF;
- rispetto all’orario indicato nel documento di programmazione, in caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione, salvo impedimenti determinati dallo stato di occupazione dell’impianto, del Terminal o per problemi di circolazione imposti dal DCO/RdC;
- rispetto all’orario indicato nel documento di programmazione o, in caso l’arrivo reale del treno sia successivo al predetto orario indicato nel documento di programmazione, rispetto all’orario di arrivo reale del treno, in caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
 - 15’ nelle fasce orarie di punta;
 - 30’ nelle fasce orarie medie;
 - 60’ nelle fasce orarie di morbida.
- Rispetto all’orario indicato nel Programma di arrivi e Partenze, in caso di ritardo superiore alle predette soglie ma tale comunque di consentire che il treno sia messo a disposizione di FMR entro l’orario previsto di avvio del servizio stesso.
- L’avvio delle operazioni volte all’estrazione del treno dal Terminal ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel documento di programmazione, certificata dal Modulo 6B.
- L’individuazione e comunicazione ad ogni IF del nominativo del Referente di manovra per la gestione delle attività operative;
- La tempestiva comunicazione alla IF di qualsiasi incidente od inconveniente di esercizio in corso durante l’espletamento delle attività di manovra. Le valutazioni circa eventuali responsabilità saranno effettuate in contraddittorio.
- Per le tracce non presenti nel documento di programmazione, programmate in gestione operativa, preventivamente concordate tra IF e FMR in collaborazione con il GI e gli altri operatori di impianto interessati, FMR si obbliga ad avviare le operazioni di manovra entro un massimo di 60’ dall’arrivo del

convoglio nel Parco di interscambio e ricevimento del modulo 6A.

Quanto sopra esposto potrà essere applicato da FMR salvo impedimenti determinati dallo stato di occupazione dell'infrastruttura portuale, del singolo Terminal, per problemi di circolazione imposti dal DCO/RdC, o per ogni altra causa terza non riconducibile all'operato di FMR.

4.Obblighi delle IIFF richiedenti il servizio

4.1 Ogni IF si impegna a rispettare quanto previsto dalla Procedura d'interfaccia sottoscritta con FMR preventivamente all'attivazione del servizio.

4.2 Ogni IF è responsabile degli accertamenti previsti relativamente al materiale rotabile ed alla conformità del carico rispetto alle normative vigenti, è altresì responsabile delle prescrizioni tecniche e delle informazioni che dovrà fornire al Gestore dell'Infrastruttura ed a FMR per il corretto svolgimento delle operazioni di rispettiva competenza.

4.3 Ogni IF si impegna a rispettare i termini, le modalità e le procedure previste al precedente punto 2 al fine di permettere un corretto svolgimento del Servizio di Manovra.

4.4 Ogni IF si impegna a nominare ed a comunicare a FMR, prima dell'attivazione del servizio, il proprio Referente di manovra.

4.5 Ogni IF, tenendo conto delle tracce da lei concordate con RFI, si obbliga a definire, congiuntamente a FMR, i necessari accordi con i Gestori del Terminal Portuale, per la parte tecnica riguardante i giorni della settimana, gli slot d'ingresso ed uscita dal Terminal dei convogli prima dell'inizio dei nuovi traffici ed a seguito di ogni variazione di orario e per la parte economica relativa agli eventuali diversi addebiti e fatturazione per servizi forniti da FMR.

5.Penali

5.1 - Penali a carico di FMR

La mancata ottemperanza agli obblighi operativi previsti al precedente punto 3 comporterà per FMR una corresponsione all'IF, a titolo di penale, di una somma pari al 10% del corrispettivo previsto per l'operazione di manovra.

Nessun addebito potrà essere imputato qualora FMR dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia dovuto a cause non riconducibili a responsabilità della stessa. In particolare, nessun addebito potrà essere imputato a FMR nel caso:

- di ritardi in arrivo del treno da manovrare nel parco di interscambio superiori alle soglie temporali stabilite nel Documento di programmazione;
- di ritardi nella messa a disposizione del convoglio per l'estrazione dall'impianto (rilevati dalla trasmissione dei relativi moduli);
- di ogni altra anomalia/ritardo/inefficienza causata o generata da soggetti terzi.

Infine, FMR non sarà mai ritenuto responsabile se il ritardo o la soppressione del treno o il disservizio dipendesse da responsabilità di terze parti, quali ad esempio l'IF di trazione, il proprietario dell'infrastruttura, o da cause di forza maggiore delle quali viene fatto di seguito un elenco esemplificativo e non esaustivo:

- Calamità naturali
- Scioperi nazionali o locali o aziendali o altre forme di protesta sindacale
- Interruzione della circolazione o dei binari raccordati

5.2 – Procedura per l'addebito di penali

L'addebito di penali non potrà essere unilateralmente applicato, senza un preventivo confronto tra IF e FMR per una valutazione congiunta delle cause e delle responsabilità che potrebbero determinarne la reale applicazione.

Pertanto, l'imputazione di penali, in caso si ritenesse applicabile, dovrà essere notificata in entrambi i flussi solo adottando la seguente procedura:

- Entro 48 ore lavorative (esclusa domenica e festivi) dall'evento, attraverso il Referente della IF notificherà a mezzo e-mail al Referente FMR l'attività contestata per la quale richiede l'imputazione di penale ai sensi del presente documento.
- Entro 10 giorni lavorativi (esclusa domenica e festivi) dalla notifica, il Referente FMR risponde a mezzo e-mail accettando l'imputazione di penale oppure respingendola con adeguate motivazioni.

L'addebito di eventuali penali dovrà essere definito con cadenza trimestrale a valle degli incontri di confronto tra IF e FMR che dovranno essere pianificati entro il 15 del mese successivo al trimestre di riferimento. Le risultanze di tali incontri dovranno essere verbalizzate e firmate da parte di IF e FMR per accettazione e rinuncia a future rivalse.

L'applicazione delle penali così determinate sarà comunicata tra le Parti per iscritto a mezzo PEC. Il pagamento delle penali avverrà tramite emissione di fattura

6 - Varie

6.1 Il presente documento verrà aggiornato in occasione di ogni cambio orario ferroviario e al verificarsi di ogni altra variazione rilevante nella schedulazione dei servizi che dovesse modificare l'operatività negli impianti.

6.2 Il presente documento è volto a illustrare e garantire i livelli minimi di qualità del servizio di manovra offerto da FMR. Pertanto, per quanto non strettamente definito, si rimanda agli schemi di contratto sottoscritti/da sottoscrivere con le IIFF.

ALLEGATI:

- Modulo richiesta di manovra (impianti di Genova Marittima e Genova Voltri)
- Modulo Allegato di "messa a disposizione" – 6A tipo
- Modulo Allegato di "messa a disposizione" 6B
- Piano Sicurezza Movimentazione Ferroviaria